La Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, nella riunione del 15 dicembre 2010, ha definito quanto segue:

Ammortizzatori sociali in deroga: periodo transitorio

È possibile presentare richieste di intervento con scadenza al 31 marzo 2011

Dopo l'approvazione della nuova legge finanziaria, in attesa di definire le nuove regole e modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nell'anno 2011, è definito un periodo transitorio fino al 31 marzo 2011, cui si applica quanto contenuto nell'accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga 2009-2010 del 4 maggio 2009, nonché nel Patto per le politiche attive del 16 giugno 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

CIG in deroga

Le aziende e i datori di lavoro interessati possono presentare nuove domande di periodi di trattamento con scadenza massima il 31 marzo 2011:

1. Coloro che hanno già periodi di CIG in deroga autorizzati in scadenza o scaduti nel 2010 che intendono presentare nuove domande possono presentarle con decorrenza successiva al periodo autorizzato nel 2010 e scadenza entro il 31.03.2011.
2. Coloro che hanno già presentato domande con scadenza 31.12.10 e non ancora autorizzate, possono presentare nuove domande con decorrenza dal 01.01.2011 e scadenza entro il 31.03.2011.
3. Anche per coloro che presentano per la prima volta una domanda, il periodo richiesto deve avere scadenza entro il 31.03.2011.

LE RICHIESTE VENGONO PRESENTATE ON LINE CON LE STESSE MODALITA' PRECEDENTEMENTE IN VIGORE

Per quanto riguarda gli accordi sindacali necessari ai fini della presentazione della domanda, valgono le modalità attualmente in vigore con l'eccezione della scadenza massima del periodo di trattamento richiesto che dal 31.12.2010 è posticipata al 31.03.2011.
Gli accordi già stipulati con previsione di periodi di trattamento nell'anno 2011, possono ugualmente essere allegati alle nuove richieste anche se prevedono scadenze dei trattamenti oltre il 31.03.2011. Ai fini della richiesta verrà comunque considerato il termine del 31.03.2011. L'eventuale periodo successivo previsto negli accordi medesimi non sarà preso in considerazione in questa fase transitoria.
GLI ACCORDI STIPULATI ENTRO IL 31 GENNAIO 2011 POTRANNO PREVEDERE PERIODI DI SOSPENSIONE CON DECORRENZA ANTECEDENTE LA DATA DELL'ACCORDO STESSO.

Si ricorda l'obbligo di sottoscrizione della DID e il conseguente adempimento di attivazione di percorsi di politiche attive del lavoro entro 45 giorni dall'inizio della sospensione.

MOBILITA' IN DEROGA

Per i lavoratori che hanno in corso trattamenti di mobilità in deroga i trattamenti medesimi verranno prorogati al 31.03.2011 entro il limite massimo di 12 mesi.
Ugualmente potranno essere presentate nuove domande di trattamento da parte dei lavoratori che sono in possesso dei requisiti richiesti.

Milano, 15 dicembre 2010

Letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Sottocommissione o loro rappresentanti

Per Regione Lombardia .....

Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane .....

Per CNA Lombardia .....

Confapindustria Lombardia .....

Per Confartigianato Lombardia .....

Per Confcommercio Lombardia – Imprese per l'Italia .....

Per Confcooperative Lombardia .....

Per Confindustria Lombardia .....

Per CGIL .....

Per CISL .....

Per UIL .....

Per CISAL .....